

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL  
23.12.2020**

**OGGETTO: POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA SRL – CESSIONE  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

Il Commissario Straordinario

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;

preso atto che ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSSP) - con determinazione n. 13 del 28.9.2017 adottata d'urgenza dal Presidente e ratificata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 69 del 17.10.2017 - è stata approvata la ricognizione straordinaria delle Società partecipate con cui è stata confermata, tra l'altro, la dismissione della partecipazione in Polo Logistico Integrato di Mortara Spa, ora Polo Logistico Integrato di Mortara Srl;

preso atto che, con determinazione del Vice Segretario Generale n. 60 del 6.12.2016, è stata indetta un'asta pubblica ai sensi dell'art. 73 - lettera c - del R.D. 23.5.1924, n. 827 per la cessione della partecipazione in discorso, procedura andata deserta;

richiamate le note agli atti di prot. CCIAA n. 3508/2018, n. 13689/2019 e n. 19825/2020 con cui l'Ente camerale ha chiesto alla Società la liquidazione della quota di capitale posseduta, richieste a cui la stessa non ha mai risposto;

evidenziato che la Giunta Camerale, con deliberazioni n. 107 del 19.12.2018 e n. 95 del 17.12.2019 di approvazione della revisione periodica delle partecipate dell'Ente, prevista dall'art. 1 – comma 20 – del citato D.Lgs. 175/2016, ha riconfermato la dismissione della partecipazione in Polo Logistico Integrato di Mortara Srl;

ricordato inoltre che, ai sensi del comma 5 del già citato art. 24 del TUSPP, in caso di mancata alienazione entro un anno dall'adozione della ricognizione straordinaria il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e, di fatto, ciò pone l'Ente fuori dalla Società stessa;

evidenziato che l'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 prescrive che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e rilevato che in casi eccezionali - a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente;

ricordato che la quota di proprietà dell'Ente è pari allo 0,0487% del capitale di Polo Logistico Integrato di Mortara Srl mentre gli altri soci sono:

- Fondazione Banca del Monte di Lombardia con una quota pari al 99,854% del capitale;
- Comune di Mortara con una quota pari allo 0,0487% del capitale;
- C.I.P.A.L di Cilavegna con una quota pari allo 0,0487%;

preso atto che con nota dell'11.12.2020, agli atti di protocollo CCIAA n. 22639/2020, la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato l'intenzione di acquisire la quota di partecipazione della Camera verso un corrispettivo di € 29.000,00;

evidenziato che il succitato corrispettivo è inferiore al valore nominale della partecipazione, pari ad € 34.188,12, ma è superiore al valore calcolato sul patrimonio netto della Società al 31.12.2019 che risulta pari a € 28.647,48;

preso atto che la Società, sin dalla costituzione, non ha mai conseguito utili e che nell'esercizio 2019 ha registrato una perdita di € 586.963 mentre l'importo medio delle perdite nel quinquennio 2015/2019 risulta di oltre 1,1 milioni di euro;

ravvisata l'opportunità, alla luce di quanto sopra illustrato, di aderire alla proposta di acquisto della partecipazione in questione, formulata dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia in quanto, pur in presenza del minor introito evidenziato, appaiono fondamentali nella decisione due aspetti:

- quello normativo in base al quale, nella definizione del corrispettivo di vendita/liquidazione di quote di partecipazione, al di là del valore a patrimonio netto, bisogna tenere conto anche delle prospettive future della partecipata che in questo caso, come già rilevato, non risultano allo stato particolarmente ottimistiche;

- l'altro, strettamente connesso alla fungibilità/negoziazione della partecipazione in quanto, essendo la Fondazione citata già proprietaria del 99,854% del capitale della Società in discorso, la Camera è conseguentemente proprietaria di una quota che, di fatto, non ha valore di mercato;

ritenuto, conseguentemente, di procedere, con i poteri sostitutivi della Giunta Camerale, alla cessione alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia della quota di partecipazione in Polo Logistico Integrato di Mortara Srl;

con l'assistenza del Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di accogliere favorevolmente, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di acquisto pervenuta dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia della partecipazione camerale - pari allo 0,0487% del capitale – della Polo Logistico Integrato di Mortara, verso un corrispettivo di € € 29.000,00;
2. di dare mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari all'alienazione della suddetta partecipazione, ivi incluso l'atto di cessione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Luigi Boldrin)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giovanni Merlino)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.